



**COMUNE DI SANTA GIUSTA**  
**Provincia di Oristano**

**NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE**  
**2020/2022**

## ALLEGATO N. 2 BILANCIO PREVISIONE 2020/2022

### NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale, portandosi a compimento nell'esercizio 2016.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

### **Evoluzione normativa:**

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2019 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto del 01/03/2019, il quale ha modificato sia il principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011) e l'allegato 4/1 relativo alla programmazione. Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), soprattutto con riguardo alla registrazione delle spese di progettazione a all'attivazione del "Fondo pluriennale vincolato" ("FPV"), in coerenza con le nuove regole in tema di lavori pubblici apportate al nuovo "Codice dei Contratti pubblici" (D.Lgs. n. 50/2016). Anche l'Allegato n. 4/3 - Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria - al D.Lgs. n. 118/2011, viene modificato nella parte relativa alla contabilizzazione delle Sopravvenienze passive e le insussistenze dell'attivo, nel caso in cui l'Amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione.

Infine viene modificato anche l'Allegato n. 4/4 - Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato - del D.Lgs. n. 118/2011, concernente la "Definizione e funzione del bilancio consolidato del Gruppo amministrazione pubblica", prevedendo che per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non sia obbligatoria.

Il successivo decreto del 01/08/2019 è intervenuto sul principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011), per adeguare la disciplina dell'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali.

E' inoltre stato modificato il principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011), per definire i principi applicati riguardanti il rendiconto della gestione, sia le modalità di compilazione degli allegati al rendiconto aggiornati a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti

territoriali (il quadro generale riassuntivo, i prospetti degli equilibri, gli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione), definendo altresì le modalità di compilazione degli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione presunto.

Anche il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) è stato modificato al fine di disciplinare la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, definire le modalità di registrazione degli impegni riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (nello stesso senso è stato modificato il principio applicato alla contabilità economica patrimoniale allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011); adeguare i principi applicati riguardanti l'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge n.145/2018 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali; indicare, attraverso un esempio, le scritture contabili riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit);

Sono inoltre stati modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011) per adeguarlo al decreto MEF 25/01/2019 concernente "Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato, nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011), con particolare riferimento alla necessità di definire i saldi di competenza finanziaria a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali, nel quadro generale riassuntivo e nei prospetti degli equilibri, inserire le tabelle analitiche delle quote del risultato di amministrazione vincolate, accantonate e destinate agli investimenti, inserire le tabelle contenenti i parametri di deficitarietà strutturale, definite dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018.

## ***GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO***

### **Gli Strumenti della programmazione.**

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo

permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti,

tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularietà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di

tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

## IL PAREGGIO DI BILANCIO

### Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2020	€ 9.315.016,12	€ 17.746.146,28	€ 10.582.880,35
Esercizio 2021	€ 7.094.555,43		
Esercizio 2022	€ 6.111.390,87		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2020-2022, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si premette che dal 2019 è stato eliminato il vincolo sugli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Pertanto il Comune è libero di definire in autonomia la propria politica tributaria del triennio 2020-2022.

Anche in relazione a quanto in oggi contenuto nel disegno di legge di bilancio per il 2020 in corso di approvazione, con riferimento ai tributi locali (abolizione IUC, unificazione IMU/TASI, differimento dei termini per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti oltre il termine di approvazione del bilancio ecc), si è ritenuto di confermare aliquote e tariffe in essere: per un maggior dettaglio si rimanda alle



singole delibere tariffarie allegata al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa: contenimento delle spese al minimo indispensabile, garantendo gli interventi di natura ordinaria e di manutenzione straordinaria degli immobili comunali;

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, anche in ossequio alle novità introdotte dal D.Lgs. 75/2017 "*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", e con riferimento all'ampliamento delle capacità assunzionali validi dal 2019 (100% cessati anno precedente), recentemente rivisto dal D.L. n. 34/2019 cosiddetto decreto "Crescita" ed in attesa del previsto decreto attuativo, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio e con personale a tempo determinato e/o indeterminato o acquisito attraverso meccanismi di mobilità esterna volontaria, nei casi consentiti dalla normativa, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020-2022, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione; sono previste le assunzioni a tempo indeterminato dell'istruttore direttivo tecnico e dell'istruttore amministrativo cessato in data 09/12/2019;

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

5) politica di indebitamento: il Comune di Santa Giusta ritiene di non fare ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

### **Gli equilibri di bilancio.**

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2020-2022, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere

uguale al totale delle spese (tabella 1);  
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);  
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

**Equilibrio complessivo (tabella 1):**



Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio			4.943.273,37		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		3.553,00	2.128,00	703,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.791.950,26 0,00	4.340.762,86 0,00	4.273.786,52 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		4.299.426,89 2.128,00 175.601,04	4.208.825,06 703,00 184.587,48	4.182.098,62 0,00 184.159,98
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		81.949,14 0,00	86.065,80 0,00	90.390,90 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>414.127,23</b>	<b>48.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		414127,23	48000,00	2000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
			<b>O=G+H+L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Equilibrio di parte capitale (tabella 3):

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	-	300.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.354.321,29	1.295.500,00	685.736,78
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	-	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	-	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	-	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	-	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	-	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	414127,23	48.000,00	2000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.768.448,52 300000,00	1.640.000,00 -	687.736,78 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	-	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	-	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
		<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE  
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2020/2022, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Previsione assestata 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.534.662,22	1.640.356,51	1.687.137,94	2.057.194,78	1.643.650,90	1.625.025,89
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.954.158,96	2.090.235,89	2.513.157,92	2.364.335,48	2.355.211,96	2.308.860,63
Titolo 3 - Entrate extratributarie	231.346,74	285.515,61	403.926,00	370.420,00	341.900,00	339.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.079.654,60	1.521.929,23	2.974.621,61	2.354.321,29	1.295.500,00	685.736,78
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
Titolo 6 - Accensione di prestiti						
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			930.041,98	1.004.027,00		
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	431.771,15	482.015,48	1.161.164,57	1.161.164,57	1.156.164,57	1.151.164,57
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	289.114,73	1.358.649,65	1.766.088,04	-		
Fondo pluriennale vincolato	1.263.395,74	1.153.718,22	1.638.241,12	3.553,00	302.128,00	703,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>6.784.104,14</b>	<b>8.532.420,59</b>	<b>13.074.379,18</b>	<b>9.315.016,12</b>	<b>7.094.555,43</b>	<b>6.111.390,87</b>
Titolo 1 - Spese correnti	3.710.447,25	3.281.206,20	4.821.751,84	4.299.426,89	4.208.825,06	4.182.098,62
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.812.323,65	930.467,83	6.083.389,86	2.768.448,52	1.640.000,00	687.736,78
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie					3.500,00	
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	96.906,30	101.740,00	78.030,93	81.949,14	86.065,80	90.390,90
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			930041,98	1.004.027,00		
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	431.771,15	482.015,48	1161164,57	1.161.164,57	1.156.164,57	1.151.164,57
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>6.051.448,35</b>	<b>4.795.429,51</b>	<b>13.074.379,18</b>	<b>9.315.016,12</b>	<b>7.094.555,43</b>	<b>6.111.390,87</b>



Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

### Avanzo di amministrazione

In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta entro il 31 gennaio, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate, approvando l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Ai sensi del comma 897 della legge di bilancio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il successivo comma 898 prevede che, nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il Comune di Santa Giusta non ha applicato avanzo al bilancio di previsione iniziale 2020.

### Entrate correnti

#### **Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
	4	5	6
<b>TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2.057.194,78	1.643.650,90	1.625.025,89

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che dal 2019 non è più stata reiterata la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015, previsto dalla legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) e successivamente prorogato di anno in anno fino al 2018.

Anche per l'anno 2020, così come già avvenuto per il 2019, il Comune ha libertà di manovra sulle proprie entrate anche di tipo tributario (le entrate di tipo patrimoniale, la TARI e l'imposta di soggiorno sono sempre state escluse dal blocco).

Il D.L.119/2018 aveva introdotto la definizione agevolata (ter) per i debiti tributari, sia a fronte di accertamenti che risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017: con l'art. 37 del DL 124/2019 (collegato fiscale 2020), è stato posticipato dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata in questione;

Nel corso del 2019 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti.

In particolare il D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto le seguenti novità:

- estensione dell'ambito operativo del ravvedimento operoso in caso di versamento frazionato
- modifica di modalità e termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, introducendo l'obbligo di trasmissione telematica in apposito formato per consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili al pagamento dei tributi.

Il successivo D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020) ha inoltre confermato il meccanismo premiale a favore dei Comuni che abbiano attuato la compartecipazione all'attività di accertamento e riscossione espletata dell'Agenzia delle Entrate, prorogando, con l'art. 32, fino al 2021, il contributo del 100% delle somme riscosse a seguito di segnalazioni qualificate trasmesse all'ente riscossore direttamente dal Comune.

Inoltre si segnala che a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi a: imposta di soggiorno; contributo di sbarco delle isole minori; contributo di accesso alla laguna di Venezia; contributo di soggiorno del Comune di Roma; avranno effetto dal 1° giorno del 2° mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF e a tale proposito lo stesso Ministero dovrà provvedere alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

## **I tributi applicati sono i seguenti:**

### **IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale - ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015).

Nel corso degli anni la disciplina relativa all'IMU ha visto l'introduzione di numerosi correttivi e modifiche, anche a seguito di orientamenti giurisprudenziali.

Si ricordano le principali innovazioni intervenute nel corso del 2019:

La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha introdotto l'agevolazione sulla base imponibile per gli immobili concessi in comodato di cui all'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, precisando che tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Il D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto le seguenti novità:

- modifica termini presentazione dichiarazioni IMU/TASI (31 dicembre dell'anno successivo). A riguardo si segnala che nel disegno di legge di bilancio per il 2020 (art. 95 comma 32) è contenuta una norma che rimodifica il termine di presentazione delle dichiarazioni al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso è iniziato o sono intervenute variazioni; pertanto, qualora la norma entrasse in vigore, il termine del 31 dicembre previsto dall'art. 3 ter del D.L. Crescita (D.L. n. 34/2019) di fatto opererà con riferimento alle sole variazioni avvenute nell'anno 2019.
- eliminazione obblighi dichiarativi IMU/TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato
- inserimento di una norma di carattere interpretativo, quindi retroattiva, sulle applicabilità delle agevolazioni ai fini dell'IMU e della TASI, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, anche alle società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 99/2004; tale equiparazione comporta quindi l'esenzione IMU per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da società agricole, indipendentemente dal Comune di ubicazione, oltre al riconoscimento del carattere di non fabbricabilità per i terreni posseduti e condotti da società agricole sui quali sia svolta l'attività, con effetti sul gettito.

Il D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020) ha introdotto la nuova imposta immobiliare sulle piattaforme marine, in sostituzione degli altri prelievi immobiliari locali, tra cui l'IMU, a valere sul 2020: il Comune di Santa Giusta non è un comune rientrante in tale fattispecie.

Le previsioni iscritte nel bilancio 2020-2022 tengono conto di tali novità normative.

Le aliquote previste per il 2020, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 11/12/2019, al netto del taglio operato per alimentare del F.S.C. 2020 (risultante dall'anno 2019 e confermata dalla L. 145/2018) pari ad € 95.036,66, comportano un gettito come di seguito indicato:

2020	2021	2022
342.223,30	342.223,30	342.223,30

Importanti novità sono contenute per l'IMU nel disegno di legge di bilancio per il 2020: tuttavia il presente bilancio è approvato a "legislazione vigente" e pertanto non può tenere conto di norme che potrebbero essere anche approvate in modo differente rispetto alla versione attuale, quando finanche non approvate. Si provvederà, nel caso, con gli opportuni atti previsti dall'ordinamento, a riallineare il bilancio al quadro normativo sopravvenuto.

### **TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC - Imposta Unica Comunale - istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190.

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.

Come indicato nel paragrafo riguardante l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto.

La normativa sopra riportata ha come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto in bilancio: a fronte di tale riduzione è stato tuttavia previsto l'aumento del fondo di solidarietà comunale così come disciplinato dal nuovo art. 1 Legge 228/2012, commi 380 sexies, septies e octies, introdotti dall'art. 1 comma 17 lettera f) della Legge 208/2015: in base a tale nuova normativa, infatti, è previsto un ristoro relativo al mancato gettito effettivo IMU /TASI derivanti dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli 2015.

Il D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto le seguenti novità:

- modifica termini presentazione dichiarazioni IMU/TASI (31 dicembre dell'anno successivo) ed eliminazione dell'obbligo dichiarativi IMU/TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato. A riguardo si rinvia ad analogo commento riportato al paragrafo dell'IMU.
- esenzione Tasi per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Come per il passato, anche per il 2019 l'articolo 1 comma 1133 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 aveva consentito ai comuni che avevano deliberato il mantenimento della maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015 (come prescritto dall'art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) di continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016-2018. Il Comune di Santa

Giusta per l'anno 2019 non aveva optato per tale mantenimento, in quanto già nel 2016 non era stata applicata. Ciò viene prorogato anche per il 2020.

Tuttavia, a legislazione vigente non esiste una norma che consenta il mantenimento di tale maggiorazione per il 2020, pertanto il bilancio non può contenere tale previsione. Si segnala tuttavia, a titolo informativo e senza valore giuridico, che nel disegno di legge di bilancio è prevista l'abolizione della TASI mediante la sua riunificazione nell'IMU: nella determinazione delle aliquote del nuovo tributo sostitutivo è prevista ad oggi la possibilità di deliberare un'aliquota maggiorata fino allo 0,8 per mille per quei comuni che dal 2016 ogni anno hanno deliberato la maggiorazione TASI di che trattasi.

Il tributo è destinato alla parziale copertura dei seguenti servizi indivisibili.

L'aliquota ordinaria del tributo è stata ridotta allo 0,75 per mille rispetto all'aliquota base pari all'1 per mille stabilita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ad eccezione dell'aliquota per gli immobili ricadenti in zona Agricola e Industriale, per la quale è stata fissata allo 0,5 per mille, in quanto trattasi di zone geografiche nella quale i servizi indivisibili sono presenti solo in parte, e per gli immobili concessi in comodato gratuito per i quali è stato previsto l'azzeramento.

Il tributo è destinato alla parziale copertura dei seguenti servizi indivisibili.

Il gettito previsto di € 98.302,59 sarà rivolto alla copertura parziale, pari al 50,09%, dei costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2020:

2020	2021	2022
98.302,59	98.302,59	98.302,59

### QUADRO SERVIZI INDIVISIBILI - COPERTURA TASI 2020 Comune di Santa Giusta

Risorsa	Entrata	Spesa - impegni anno 2019		
				Impegni al netto delle reimpuntazioni
1030/1	TASI	€ 98.302,59	STRADE	
			10810201/1	spese gestione automezzi € 12.000,00
			10810203/1	pulizia e disinfestazione centro abitato € 0,00
			10810204/1	segnaletica e toponomastica stradale € 7.000,00
			10810205/1	acquisto beni per manutenzione strade € 6.293,60
			10810208/1	Pulizia e disinfestazione centro abitato € 0,00
			10810301/1	spese di gestione automezzi € 12.756,44
			10810303/1	manut ordinaria strade € 13.395,60
			10810304/1	manut ordinaria semafori € 732,00
			10810306/1	segnaletica stradale € 2.754,59

10810323/1	Pulizia e disinfest. centro abitato, territorio agricolo ed edifici com.li	€ 0,00
10160502/1	trasf all'unione di comuni per manut viabilità rurale	€ 0,00
10160204/1	spese diverse per cantiere comunale	€ 3.072,41
10810306/1	segnaletica stradale	€ 2.724,59
<b>Totale strade</b>		<b>€ 59.794,64</b>
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>		
10820202/1	acquisto beni per manut impianto ill. pubblica	€ 0,00
10820304/1	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	€ 109.000,00
10820305/1	Manut. ordinarie varie su impianto illuminazione pubblica	€ 0,00
10820301/1	consumi energia elettrica pubblica	€ 0,00
10820302/1	manut. impianto illuminazione pubblica	€ 0,00
<b>Totale illuminazione pubblica</b>		<b>€ 109.000,00</b>
<b>PROTEZIONE CIVILE</b>		
10910301/1	Spese per la pulizia delle spiagge	€ 610,00
10930301/1	Spese per la pulizia delle spiagge	€ 488,00
<b>Totale protezione civile</b>		<b>€ 1.098,00</b>
<b>PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA</b>		
10960506/1	Contributo per compagnia barracellare	€ 0,00
<b>Totale pubblica sicurezza e vigilanza</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>VERDE PUBBLICO</b>		
10960202/1	acquisti vari per mantenimento parchi e giardini	€ 0,00
10960302/1	manutenzione parchi e giardini	€ 488,00
10960331/1	affidamento servizio manutenzione ordinaria verde pubblico	€ 19.202,99
10960328/1	spese di servizio per manut. strade e verde pubblico	€ 8.479,00

<b>Totale verde pubblico</b>		<b>€ 28.169,99</b>
SERVIZIO NECROSCOPICO		
<b>Totale necroscopico</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>€ 196.242,63</b>

Si tenga presente che i costi sono provvisori, al di sotto del trend storico, in quanto l'esercizio finanziario 2019 non è ancora concluso.

### ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU, della TASI e dell'ICI da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

### RECUPERO EVASIONE IMU

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento; tuttavia il potere di accertare l'ICI si è oramai concluso, pertanto le poste residuali si riferiscono esclusivamente a somme per le quali è stata concessa rateizzazione in passato, nonché a riscossioni di entrate precedentemente gestite per cassa, che devono rimanere gestite per cassa fino al loro esaurimento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
ENTRATA	<b>Gettito da lotta all'evasione</b>	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	€ 38.765,51	€ 40.805,80	€ 40.805,80

In ossequio ai principi contabili, le entrate per recupero evasione tributaria sono considerate non ricorrenti, pertanto i proventi sono destinati agli investimenti, ad eccezione delle entrate la cui previsione ricorre costante da almeno 5 anni. Vista la ricorrenza di tale tipologia di entrata

nel bilancio comunale la stessa si considera ricorrente e finanzia spese correnti.

### RECUPERO EVASIONE TASI

L'attività di accertamento per il recupero della TASI sarà finalizzata al recupero delle annualità non ancora prescritte (anno 2015 e successivi), e si concentrerà principalmente sull'incrocio di banche dati catastali per accertare gli evasori totali e parziali. I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
ENTRATA	<b>Gettito da lotta all'evasione</b>	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

In ossequio ai principi contabili, le entrate per recupero evasione tributaria sono considerate non ricorrenti, pertanto i proventi sono destinati agli investimenti, ad eccezione delle entrate la cui previsione ricorre costante da almeno 5 anni. Vista la ricorrenza di tale tipologia di entrata nel bilancio comunale la stessa si considera ricorrente e finanzia spese correnti.

### TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentare del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti, ad oggi non ancora del tutto definiti con chiarezza, tra i quali il Comune non viene nemmeno citato, (si fa il generico rinvio ai "soggetti competenti"); ma soprattutto viene prevista l'approvazione delle tariffe da parte della stessa ARERA che «verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa».

Tali innovazioni, sia metodologiche che procedurali, risultano assolutamente incompatibili con il rispetto della tempistica prevista per l'approvazione del bilancio nei termini di legge, che ad oggi, in assenza di un formale differimento, rimane comunque il 31 dicembre 2019.

Da più parti le maggiori associazioni nazionali di categoria sia politiche (ANCI) che tecniche (ANUTEL) hanno chiesto che tale nuova metodologia sia applicata a decorrere dall'anno 2021,



una volta chiariti tutti gli elementi critici e valutati gli impatti sui bilanci, anche in relazione alla norma contenuta nella delibera circa la limitazione alla crescita delle tariffe oltre un certo livello, con il rischio concreto dell'impossibilità di coprire i costi nel caso in cui dalla nuova metodologia questi dovessero aumentare notevolmente rispetto al passato.

ARERA stessa, comunque, ha proposto che i Comuni possano applicare detta metodologia approvando, con valore dal 2020, gli atti presupposti (PEF e Tariffe) entro il 30 aprile 2020: tale proposta deve essere recepita con atto avente forza di legge, affinché gli enti possano avvalersene legittimamente.

In relazione allo scenario sopra descritto, connotato fortemente da incertezza giuridica e incompatibilità delle diverse tempistiche, il Comune di Santa Giusta ha pertanto deciso, anche ai fini dell'attendibilità e veridicità del bilancio, di approvare il Piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti e le relative tariffe TARI con le precedenti metodologie, salvo rivedere le stesse nel corso del 2020 in relazione agli sviluppi normativi sulla materia.

Seguendo, pertanto, le regole applicate anche negli anni precedenti, la determinazione delle tariffe **TARI** (Tributo sui rifiuti) deve garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel Piano Finanziario 2020; rispetto al 2019 si evidenzia una riduzione di fabbisogno finanziario, dovuto principalmente al fatto che i costi del 2019 non sono ancora definitivi (in quanto l'esercizio finanziario non è ancora concluso) e risultano pertanto più bassi rispetto al trend storico.

Il Piano Economico Finanziario 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 11/12/2019.

Le tariffe 2020 sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 11/12/2019.

Con riferimento alle deroghe di cui all'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero la possibilità di adottare coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, né di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, prorogate fino all'anno 2019 (comma 1093 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2019 - Legge n. 145/2018), per l'anno 2020 non è stato possibile considerare tali deroghe valide, pertanto la determinazione delle tariffe è stata effettuata nei limiti dei parametri sopra indicati.

		2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
<b>ENTRATA</b>	<b>TARI</b>	€ 490.00,00	€ 490.000,00	€ 490.000,00
<b>SPESA</b>	<b>Accantonamento al FCDE</b>	€ 123.555,23	€ 130.058,25	€ 130.058,25

#### **RECUPERO EVASIONE TARI**

L'attività di accertamento per il recupero della TARI sarà finalizzata al recupero delle annualità

non ancora prescritte (anno 2015), e si concentrerà principalmente sull'incrocio di banche dati catastali ed anagrafiche per accertare gli evasori totali e parziali, sulla base delle superfici degli immobili mai dichiarati e/o parzialmente dichiarati, e del numero di componenti del nucleo familiare dei contribuenti;

		2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
ENTRATA	<b>Gettito da lotta all'evasione</b>	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	€ 1.372,79	€ 1.445,04	€ 1.445,04

Poichè i proventi derivanti dalla TARI, come accennato nel paragrafo di competenza di tale tributo, è destinato alla copertura totale dei costi del piano economico finanziario, ne deriva che tutto ciò che si recupera con l'attività di accertamento e controllo non può finanziare spese ordinarie, ma va vincolato per legge alla restituzione ai contribuenti che, a causa dell'evasione, non ne avevano beneficiato, mediante copertura dei costi del piano dell'anno successivo.

#### **IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI**

La gestione è effettuata direttamente dal Comune. Il gettito dell'imposta fissa è iscritto per € 20.000,00 sul triennio. Per l'imposta temporanea il gettito sul triennio è pari ad € 1.000,00.

In materia di imposta comunale sulla pubblicità si segnala che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018, risultano non più applicabili le maggiorazioni ex art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 449/1997. Il Comune di Santa Giusta non aveva applicato tali maggiorazioni.

La Legge di bilancio 2019 era intervenuta sulla questione, prevedendo, al comma 917 i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

In merito alle tariffe il successivo comma 919 consente, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aumento delle tariffe e dei diritti fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

In merito alle tariffe della Imposta Comunale sulla Pubblicità anche per l'anno 2020 restano confermate quelle approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 18 del 12/02/2019.

		2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
ENTRATA	<b>Imposta Pubblicità</b>	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	€ 1.098,26	€ 1.304,18	€ 1.372,83

#### **COSAP**

In merito alle tariffe del Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) per l'anno 2020 risultano confermate quelle approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 17 del 12.02.2018.

In bilancio è prevista un'entrata di € 42.500,00 nel triennio, leggermente inferiore rispetto al 2019, visto l'andamento degli accertamenti.

		2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
ENTRATA	COSAP	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

#### FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti. Il suo importo, che ammonta ad € 619.000,00 (€ 620.813,17 al lordo della riduzione fondo di mobilità ex ages -art. 7, c. 31 sexies, D.L 78/2013 in corso di quantificazione) deve essere letto insieme a quello in entrata dell'IMU e della TASI.

Pertanto lo sforzo richiesto al Comune di Santa Giusta, e, in ultima analisi, ai suoi cittadini e contribuenti, è dato dalla somma tra quanto lo Stato trattiene dall'IMU del Comune e che viene versata ai comuni meno "fortunati" a titolo di fondo di *solidarietà*, e quanto lo Stato trattiene dall'IMU del Comune a titolo di compensazione a risorse *standard* per il passaggio dall'ICI ai nuovi tributi IMU e TASI. Questa seconda quota, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente, in quanto l'IMU viene contabilizzata al netto di tale quota, in sostanza, ha l'effetto di *girare* allo Stato tutto il maggior gettito derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figure che sia l'ente ad incassarne il gettito.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati (in passato la determinazione definitiva è avvenuta addirittura ad esercizio finanziario scaduto). Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884).

Da ultimo, l'art. 57, comma 1 del DL 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

Si prevede tuttavia che per la determinazione di questa differenza la Commissione tecnica deve costruire una metodologia per neutralizzare la componente rifiuti, anche attraverso la previsione della sua esclusione dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard.

Per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 1 comma 921 della legge di bilancio 2019, l'importo era stato confermato sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018.

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della stessa componente del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

Qui in dettaglio la previsione calcolata circa il riparto del fondo di solidarietà comunale a carico del Comune:

<b>RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA'</b>	<b>2019 definitivo</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>€ 619.000,00</b>	<b>€ 619.000,00</b>	<b>€ 619.000,00</b>	<b>€ 619.000,00</b>

## **Titolo 2° - Trasferimenti correnti**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.948.840,06	2.090.235,89	2.513.157,92	2.364.335,48	2.355.211,96	2.308.860,63
Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da imprese	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	-	-	-	-	-	-
<b>Trasferimenti correnti</b>	1.948.840,06	2.090.235,89	2.513.157,92	2.364.335,48	2.355.211,96	2.308.860,63

## TRASFERIMENTI DALLO STATO

I trasferimenti erariali dallo Stato si ridotti nel tempo. In tale voce sono iscritti:

- € 50.000,00 contributo erario compensativo delle agevolazioni per riapertura o ampliamento esercizi commerciali DL 34/2019;
- € 59.366,12 come contributo sviluppo investimenti per il 2020/2022;
- € 1.400,00 trasferimento per finanziamento gettito IRPEF 5 per mille;
- € 500,00 trasferimento a copertura oneri per accertamenti medico sanitari del personale in malattia;
- € 3.890,39 contributo compensativo per IMU immobili comunali (art. 1, c. da 21 a 24 della L 208/2015, c.d imbullonati) ;
- € 4.524,11 trasferimento compensativo minor gettito IMU immobili destinati alla vendita;
- € 1.300,00 trasferimento TARSU scuole;
- 10.124,70 contributi per fornitura libri di testo scuole medie;

## TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

La previsione di entrata relativamente ai trasferimenti correnti dalla RAS è elaborata sulla base delle previsioni di entrata assestate del 2019 e delle comunicazioni ricevute dalla Regione Autonoma della Sardegna in relazione al finanziamento di nuovi interventi. La voce di maggior rilievo è il trasferimento a valere sul Fondo Unico per la quale si è ritenuto iscrivere la previsione assestate 2019, in attesa di assegnazione definitiva da parte della RAS:

capitolo	2020	2021	2022
2026/1 corrente	€ 1.271.099,24	€ 1.272.399,24	€ 1.285.399,24
4047/1 investimenti	€ 88.300,00	€ 87.000,00	€ 74.000,00

<b>Totale generale</b>	€ 1.359.399,24	€ 1.359.399,24	€ 1.359.399,24
------------------------	----------------	----------------	----------------

**Destinazione parte corrente:**

<b>2026/1</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
servizi sociali	€ 253.845,00	€ 253.845,00	€ 268.845,00
ammortamento nuovo mutuo C.sportivo	€ 27.102,48	€ 27.102,48	€ 27.102,48
spese funzionamento	€ 990.151,56	€ 991.451,76	€ 989.451,76
<b>totale 2026/1</b>	<b>€ 1.271.099,24</b>	<b>€ 1.272.399,24</b>	<b>€ 1.285.399,24</b>

Le altre previsioni di entrata relative ai trasferimenti regionali, effettuate sulla base delle previsioni assestate 2019 e delle comunicazioni ricevute dall'ente erogante, sono relative a finanziamenti a destinazione vincolata, tra i quali rivestono particolare importanza i seguenti contributi:

Per interventi specifici di natura socio assistenziali (nefropatici, neoplasie, povertà estreme, etc...). I più rilevanti sono i seguenti:

- entrata 2013/1 Contributo RAS progetto "Ritornare a casa" € 150.000,00;
- entrata 2202/1 Trasferimento RAS Reddito di Inclusione Sociale (REIS) € 130.000,00;
- entrata 2051/2 Trasferimento RAS L 162/98 Piani personalizzati di sostegno persone con handicap grave € 325.000,00;

Per servizi socio assistenziali (quota stato L.R. 25/93): € 18.093,60. Per il trasferimento LR 25/93 (quota Statale) per funzionamento dell'Ente è stato previsto € 18.000,00.

**TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:**

Si evidenziano i seguenti contributi:

- € 10.000,00 per indagini statistiche ISTAT;

**Titolo 3° - Entrate extratributarie**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	106.504,05	120.702,35	155.926,00	147.620,00	147.150,00	147.150,00	94,67311417
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.257,22	3.930,70	13.500,00	13.500,00	10.500,00	8.500,00	100
Interessi attivi	0,08	404,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
Altre entrate da redditi da capitale	-						#DIV/0!
Rimborsi e altre entrate correnti	123.585,39	160.478,47	232.000,00	206.800,00	181.750,00	181.750,00	89,13793103
<b>TOTALE Entrate extra tributarie</b>	<b>231.346,74</b>	<b>285.515,61</b>	<b>403.926,00</b>	<b>370.420,00</b>	<b>341.900,00</b>	<b>339.900,00</b>	<b>91,70491625</b>

## VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal Comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

Servizio mensa: previsione € 20.000,00

Rimborso dallo Stato per mensa scolastica: previsione € 4.000,00

Proventi derivanti dalla vendita di energia impianto fotovoltaico € 3.800,00

## PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:

Proventi derivanti da indennità occupazione suolo: € 250,00

Servizio concessione uso locali comunali: previsione € 2.000,00

Servizio concessione loculi cimiteriali: previsione € 12.000,00

Canone concessione asilo nido € 6.000,00

Fitti reali terreni gravati uso civico: previsione € 23.000,00

Fitti reali particelle comunali: previsione € 4.500,00;

Fitti lotti agricoli: previsione € 500,00

COSAP: previsione € 42.500,00

## PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 1.500,00 per le annualità 2020/2022, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo (deliberazione di G.C. n.163 del 16/12/2019).

**RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI** - Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

Introiti e rimborsi diversi € 35.000,00.

Rimborso Unione di Comuni per personale in convenzione: € 30.000,00;

Rimborso dal Comune di UlaTirso per segreteria convenzionata: € 30.000,00 (prevista solo sino a Maggio 2020, in quanto scadrà il mandato del Sindaco. Si è però stimato nuovo introito per segreteria convenzionata da settembre a dicembre).

#### **Titolo 4° - Entrate in conto capitale**

##### **CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Regione e trasferimenti da privati per complessivi € 491.122,55 per l'anno 2020, € 620.000,00 per l'anno 2021 ed € 0,00 per l'anno 2022.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata, ad eccezione dei proventi derivanti dal Fondo Unico Regionale (ex LR 25/93) per i quali l'Ente ha piena discrezionalità di utilizzo.

In particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

- Contributo RAS per interventi di tipo ambientale ai sensi dell'art 3 L 549/95 € 339.750,00 nel 2020;
- Trasferimento RAS per riqualificazione messa in sicurezza impianti tecnologici e adeguamento igienico sanitarie fabbricati 71.372,55 del 2020 ed € 250.000,00 nel 2021 ;
- Trasferimento RAS accordo di programma quadro per la sala necropoli fenicia Santa Severa e museo € 80.000,00 nel 2020, € 370.000,00 nel 2021;

##### **ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**

- Trasferimento RAS per lavori urgenti messa in sicurezza Basilica S. Giusta € 20.078,00 nel 2020;
- Trasferimento RAS per interventi di efficientamento energetico e microreti misura 4.1.1 € 13.442,70 nel 2020;
- Trasferimento RAS valorizzazione beni patrimoniali disp, offerta turistica, archeologia, eccellenze alimentari € 995.808,57 nel 2020, € 500.000,00 nel 2021 ed € 534.236,78 nel 2022;
- Proventi derivanti da versamenti art 8 comma 5bis LR 1/2011 per realizzazione parcheggi € 1.500,00 nel 2020 ed € 500,00 nel 2021/2022;
- Il Fondo Unico Regionale per investimenti:

<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€ 88.300,00	€ 87.000,00	€ 74.000,00

##### **ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**

All'interno del DUP è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per il triennio 2020-2022 nel piano delle alienazioni sono stati individuati beni da alienare come indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/11/2019:

<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€ 637.110,00	€ 0,00	0,00

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito con modificazioni con



la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Tale somma, pari ad € 63.711,00, è stata pertanto stanziata nell'apposito capitolo di bilancio in spesa, vincolato alla finalità prevista dalla legge, in caso di realizzazione dell'alienazione.

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 prevede che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità

Il D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 4) la modifica dell'art. 1, comma 866, rendendo definitiva tale possibilità, senza limitarla al solo triennio 2018-2020, come in origine.

Il Comune di Santa Giusta non si avvale della possibilità di cui sopra.

Si precisa che, qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta all'eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata per le finalità previste dalla norma.

Sono state inoltre previste altre entrate da alienazioni. Trattasi di:

- terreni (zona Is Concias e zona Is Melonis) già ceduti a privati in anni passati, ma per i quali occorre regolarizzare il passaggio di proprietà con stipula di contratto per un totale di € 9.671,64 nel 2020;
- proventi derivanti dalla alienazione di aree cimiteriali destinati per legge alla manutenzione straordinaria e/o realizzazione di loculi cimiteriali. Pertanto la previsione stimata di € 8.000,00 sul 2020 ed € 7.000,00 nel biennio, trova la contropartita in spesa.

**ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE** - le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

#### **ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE**

In questa voce sono classificati:

- gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 80.000,00 per il 2020 e 2021 ed € 70.000,00 per il 2022.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla

realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

Pertanto, a decorrere dal 01/01/2018, è abrogato l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, che ha consentito per gli anni dal 2008 al 2015 l'utilizzo dei proventi in questione per una quota non superiore al 50%, per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Il Comune di Santa Giusta ha sempre destinato i proventi interamente agli investimenti.

Si riportano le spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni

capitolo	Intervento	2020	2021/2022
20510701/1	Contributi per realizzazione oo.uu. edifici religiosi	8.000,00	8.000,00
20410101/1	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria scuola materna	5.000,00	5.000,00
20820102/1	Manut.straord.impianto ill.ne pubblica	10.000,00	10.000,00/8.000,00
20940107/1	Opere idrico-fognarie	8.000,00	7.000,00/8.000,00
20810125/1	Viabilità rurale	7.000,00	5.000,00
20150111/1	Manutenzione straordinaria immobili comunali vari	21.000,00	21.000,00/25.000,00
20810163/1	Opere stradali	10.000,00	10.000,00
20420101/1	Manut. straordinaria scuole elementari e medie	11.000,00	11.000,00

#### **TITOLO 5° - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE**

In merito al titolo 5° non risultano previsioni di entrata

#### **TITOLO 6° - ACCENSIONE DI PRESTITI**

Il bilancio finanziario 2020/2022 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti

pari allo 0,56%, contro un limite normativo pari al 10%.

L'art. 26-bis del D.L. n. 50/2017, introdotto in sede di conversione, prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Il Comune di Santa Giusta non ha previsto di esercitare tale facoltà per il 2020.

Il comma 867 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha inoltre prorogato al 2020 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Per l'anno 2020 il Comune di Santa Giusta non ha previsto un'operazione di rinegoziazione mutui.

Il comma 875 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018 abroga i commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base ai quali, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del debito al 31 dicembre dell'anno precedente poteva essere aumentata in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria, fermo restando il limite di cui all'articolo 204 TUEL.

Il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 introduce la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

In base a quanto disposto dai principi contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2), così come modificato dal DM 01/08/2019, sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Il principio contabile definisce le varie tipologie di anticipazione di liquidità, definendone le modalità di contabilizzazione.

Si ricordano ad esempio:

- le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, (da gestire secondo le indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei Conti - deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);

- le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, a cui si applicano le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);

- le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267/2000;

- le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 849 e seguenti, della legge n. 145 del

2018, concesse al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. A riguardo si segnala che la norma di carattere sanzionatoria prevista al comma 857, con riferimento all'anno 2020 (raddoppio delle percentuali di accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali) nei confronti degli enti che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il 28/02/2019 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore (comma 854), è stata abrogata dal D.L. 124/2019.

## **Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere**

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 906 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2019 da tre a quattro dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2018 il limite era di cinque dodicesimi).

Tuttavia, a legislazione vigente, il limite dal 2020 torna ad essere quello ordinario, pari a tre dodicesimi (si segnala che nel disegno di legge di bilancio per il 2020 è prevista un'ulteriore modifica di tale limite).

Infine il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.

Il Comune di Santa Giusta non ha intenzione di attivare la facoltà di cui al comma 906 della legge di bilancio 2020.

Si segnala che, ad opera del comma 908 della legge di bilancio 2019, sarà possibile affidare in via diretta, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2020-2022 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16 prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle

anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale verrà esposto il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato al rendiconto verrà dato conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno.

Con apposita deliberazione della Giunta comunale da approvare nei primissimi giorni di gennaio viene stato fissato il limite massimo previsto dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria, pari a 3 dodicesimi.

La legge di bilancio 2018 ha previsto inoltre, all'art. 1 comma 877, la proroga a tutto il 2021 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, così come introdotta dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Pertanto, fino al 31/12/2021, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

## **Titolo 9° - Entrate per conto di terzi e partite di giro.**

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

### **IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla

base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2020	2021	2022
FPV – parte corrente	€ 3.553,00	€ 2.128,00	€ 703,00
FPV – parte capitale	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 3.553,00</b>	<b>€ 302.128,00</b>	<b>€ 0,00</b>

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese.

SPESE	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO			
	REDICONTO 2017	REDICONTO 2018	PREVISIONE DEFINITIVA 2019	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
<b>Disavanzo di amministrazione</b>					0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.372.483,59	3.281.206,20	4.821.751,84	4.901.677,32	4.299.426,89	4.208.825,06	4.182.098,62
Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	996.569,09	930.467,83	6.083.389,86	3.423.991,07	2.768.448,52	1.640.000,00	687.736,78
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-	-	3.500,00	-
<b>Totale spese finali</b>	<b>4.369.052,68</b>	<b>4.211.674,03</b>	<b>10.905.141,70</b>	<b>8.325.668,39</b>	<b>7.067.875,41</b>	<b>5.852.325,06</b>	<b>4.869.835,40</b>
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	96.906,30	101.740,00	78.030,93	81.949,14	81.949,14	86.065,80	90.390,90
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	930.041,98	1.004.027,00	1.004.027,00	-	-
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	431.771,15	482.015,48	1.161.164,57	1.171.235,82	1.161.164,57	1.156.164,57	11.151.164,57
<b>Totale titoli</b>	<b>4.897.730,13</b>	<b>4.795.429,51</b>	<b>13.074.379,18</b>	<b>10.582.880,35</b>	<b>9.315.016,12</b>	<b>7.094.555,43</b>	<b>16.111.390,87</b>
<b>COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>4.897.730,13</b>	<b>4.795.429,51</b>	<b>13.074.379,18</b>	<b>10.582.880,35</b>	<b>9.315.016,12</b>	<b>7.094.555,43</b>	<b>16.111.390,87</b>

## TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dalle varie responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

### REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 146 del 21/11/2019 e successiva rettifica n. 164 del 16/12/2019, ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020/2022, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio.

La spesa del personale rispetta i limiti di cui all'art 1 comma 557 della L 296/2006 e quelli del lavoro flessibile di cui alla norma vigente (come da prospetti dimostrativi allegati al bilancio).

La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), ai commi 438-439-440 dell'art. 1 prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (indennità di vacanza contrattuale) nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, seguenti:

- 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019

- 0,7 per cento dal 1° luglio 2019;

b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum dall'art. 66 del CCNL del triennio 2016/2018 (Tabella D) (solo per il personale non dirigenziale) con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019/2021, che ne disciplinano il riassorbimento.

L'incremento della parte tabellare dello stipendio segue le seguenti percentuali, da applicare al monte salari 2016, rivalutato del 3,48%:

+1,3% nel 2019;

+1,65% nel 2020;

+1,95% nel 2021.

Pertanto, con decorrenza dal 01/04/2019 è stata prevista l'indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL del 22/05/2018, e sono state stanziare le risorse per gli adeguamenti contrattuali.

Il macroaggregato 01 risente nel triennio 2020-2022 inoltre di altre variazioni:

- riduzione delle tariffe INAIL ai sensi dell'art. 1 comma 1121 della Legge n. 145/2018 (prevista dal comma 128 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013);

- aumento dei contributi a titolo di TFR per la retribuzione di posizione dei titolari di posizioni organizzative (messaggio dell'INPS n. 2440 del 1° luglio 2019) con decorrenza 1° ottobre 2019, nel seguente modo:

- incremento della base imponibile dall'80% al 100% dell'indennità di posizione;



- l'incremento della percentuale di contribuzione dal 6,10% al 6,91%.

**IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE** - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti e ai professionisti;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012;
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta;

**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI** -

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatori (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.).

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che, salvo ulteriori proroghe, dal 2020 non è più in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto fino al 31/12/2019 dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, modificato dall'art. 1 c. 1133 lettera c) della L. 145/2018.

Si rilevano le spese per le elezioni comunali, essendo previsto il rinnovo nell'annualità 2020 degli organi elettivi dell'Ente, per le quali non è previsto alcun rimborso in quanto spesa a totale carico dell'Ente.

Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

**TRASFERIMENTI CORRENTI** - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

- trasferimenti relativi al settore sociale per € 901.320,00;
- trasferimenti all'Unione di Comuni dei Fenici relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per € 466.000,00, inferiore rispetto al 2019 in cui la previsione assestata si chiude con € 492.000,00;

**INTERESSI PASSIVI** - La spesa per interessi passivi si riferisce prevalentemente alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi (cassa depositi e prestiti e istituto per il credito sportivo), come di seguito indicato:

2020	2021	2022
20.876,86	16.760,20	12.435,10

Sono previsti inoltre interessi passivi su depositi bancari e postali pari ad € 1.500,00 sul triennio, € 4.370,00 per l'eventuale attivazione dell'anticipazione di tesoreria 2020 ed infine € 300,00 sul 2020 ed € 250,00 nel 2021/2022 per eventuali oneri su canoni demaniali. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento. Infatti ogni anno la quota sta decrescendo.

#### **RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE**

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

#### **ALTRE SPESE CORRENTI**

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva -: il fondo di riserva è iscritto per € 24.550,98 nel 2020, per € 43.764,54 nel 2021 e per € 42.412,04 nel 2022 - in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. Tale quota minima è stabilita per un importo di € 6.332,08 nel 2020, € 6.047,98 nel 2021 ed € 6.273,14 nel 2022.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 14.135,75.

#### Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di

entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

1b) i crediti assistiti da fidejussione,

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione (così come anche ricordato anche dalla Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione n. 153 del 08/05/2018): Il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità. Ad eccezione per le entrate escluse dall'applicazione, come da principio contabile, per le altre si è provveduto ad accantonare.

2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria: la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

2A) media semplice;

2B) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

2C) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: : 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

- 3) per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Si sottolinea che:

3a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti per gli anni precedenti all'introduzione della contabilità armonizzata, mentre per gli anni gestiti secondo le regole dell'armonizzazione, la media è calcolata facendo riferimento al rapporto tra gli incassi e gli accertamenti di competenza dei singoli anni;

3b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media con il metodo di cui al punto a), facendo riferimento anche ai dati extra-contabili, con riferimento agli esercizi pre-armonizzazione.

Nel caso del Comune di Santa Giusta si è provveduto ad adottare il calcolo della media semplice.

4) Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel FCDE. Tale applicazione graduale è stata rimodulata ad opera dell'art. 1 comma 882 della Legge di Bilancio 2018, prevedendo le seguenti percentuali:

2018	75,00%
2019	85,00%
2020	95,00%
Dal 2021 in poi	100%

Nel corso del 2019, ai sensi del comma 1015 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), gli enti locali potevano variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, nel caso in cui fossero state rispettate determinate condizioni previste dalla legge: tale norma non è più prevista per il 2020, pertanto l'ente deve applicare la norma generale e gli abbattimenti previsti dalla tabella soprastante.

La Commissione *Arconet* ha chiarito (faq nn. 25 e 26 di ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

Descrizione capitolo	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Totale accertato 2014/2018	Totale incassato 2014/2018	%	Importo fondo 2020	Importo fondo 2021	Importo fondo 2022
3 Recupero quote tributarie	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 380.971,15	€ 70.054,46	81,61	€ 40.805,81	€ 40.805,81	€ 40.805,81
1 Imposta comunale sulla proprietà (parte)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 87.424,92	€ 81.134,95	7,19	€ 1.438,94	€ 1.438,94	€ 1.438,94
2 Recupero quote tributarie U	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 10.557,00	€ 5.471,90	48,16	€ 1.445,04	€ 1.445,04	€ 1.445,04
1 Recupero quote TASI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 45.364,00	€ 45.364,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1 TARI	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 2.617.721,99	€ 1.922.913,76	26,54	€ 130.058,13	€ 130.058,13	€ 130.058,13
1 Proventi da codice le	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 901,05	€ 1.181,82	-3116	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2	Proventi da dazione codice le (A carico le)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.384,54	€ 8.168,54	12,95	€ 388,72	€ 388,72	€ 388,72
1	Proventi da dazione codice le (A carico se)	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 14.540,25	€ 8.324,25	42,75	€ 1.282,51	€ 1.282,51	€ 855,01
2	Sanzioni ai dell'art 38 a 2 bis e t 46 del S 163/06	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 1.157,27	€ 1.157,27	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	Proventi da oni per oni legge, amenti com. ordinanze cali (a carico sociali priva ist. sociali	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 4.755,38	€ 3.539,38	25,57	€ 511,42	€ 255,71	€ 255,71
1	proventi da nita azione terreni nali	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 274,60	€ 12,60	95,41	€ 238,53	€ 238,53	€ 238,53
1	Proventi da e scolastiche	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 63.089,29	€ 57.845,85	8,88	€ 1.865,17	€ 1.865,17	€ 1.865,17
1	Proventi da o immobili nali	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 13.605,00	€ 13.605,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Fitti terreni i da uso	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 111.007,80	€ 79.680,25	28,22	€ 6.490,84	€ 6.490,84	€ 6.490,84
3	Fitti elle comunali	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 17.465,00	€ 16.698,85	4,38	€ 197,40	€ 197,40	€ 197,40
4	Lotti agricoli	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 2.141,00	€ 1.624,79	24,11	€ 120,55	€ 120,55	€ 120,55
1	COSAP	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 242.206,95	€ 268.905,41	-11,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>								<b>€ 184.843,07</b>	<b>€ 184.587,36</b>	<b>€ 184.159,86</b>
<b>TOTALE PER ARROTONDAMENTI DEL SOFTWARE DI CONTABILITA'</b>								<b>€ 184.843,19</b>	<b>€ 184.587,48</b>	<b>€ 184.159,98</b>

**Totale fondo anno 2020: € 184.843,19\* 95% = € 175.601,04**

**Totale fondo anno 2021: € 184.587,48\*100% = € 184.587,48**

**Totale fondo anno 2022: € 184.159,98\*100% = € 184.159,98**

### Accantonamento del fondo rischi:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi, in quanto i dubbi sulla liquidazione dei diritti di rogito a favore dei segretari comunali non sono stati ancora chiariti dagli organi competenti. Continuano a sussistere, infatti, in merito al fatto se i contributi previdenziali e l'IRAP debbano essere a carico dell'Ente o del segretario beneficiario dei diritti liquidati.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo

2019	€ 3.000,00
2020	€ 0,00
2021	€ 0,00

#### **Accantonamento del fondo per rinnovi contrattuali:**

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo per rinnovi contrattuali in base a quanto disposto dall'ultimo CCNL.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo

2020	€ 15.000,00
2021	€ 18.000,00
2022	€ 18.000,00

#### **Accantonamento per indennità di fine mandato del sindaco:**

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo per indennità di fine mandato del sindaco.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo

2020	€ 1.060,00
2021	€ 1.060,00
2022	€ 1.060,00

#### **Fondo garanzia debiti commerciali**

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, a decorrere dall'anno 2020 viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

In particolare l'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione

La norma è stata dapprima modificata ad opera dell'art. 38bis del D.L. 34/2019, e

successivamente rivista con l'art. 50 del D.L. 124/2019, ridimensionando l'impatto sul bilancio degli enti e semplificando e prorogando alcuni meccanismi di calcolo, senza tuttavia eliminare l'obbligo in questione, come invece auspicato dagli enti.

In particolare con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

L'art. 50 del D.L. 124/2019 prevede invece la possibilità, limitatamente all'esercizio 2019, a fronte delle difficoltà emerse in sede di riallineamento dei dati nella piattaforma dei crediti commerciali (PCC), di elaborare gli indicatori di ritardo annuale dei pagamenti - tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare - sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente e non mediante piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.

Viene inoltre previsto lo spostamento del termine, dal 31 gennaio al 28 febbraio, per l'adozione della delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente.

Sulla base della stima effettuata ad oggi dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per l'anno 2019, calcolato tenendo conto anche delle fatture scadute non ancora pagate e sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente e della stima del dato relativo al debito commerciale residuo scaduto sul totale delle fatture ricevute (superiore al 5%), si ritiene che l'Ente non dovrà stanziare nel 2020 alcun fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, e pertanto in bilancio non è stata prevista la corrispondente voce. Qualora, in sede di verifica consuntiva, da effettuarsi entro il termine del 28 febbraio 2019, emergerà una situazione differente, l'ente provvederà, con apposita variazione al bilancio, a stanziare l'apposito fondo.

## TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	PREVISIONI DI BILANCIO		
	Previsione esercizio 2020	Previsione esercizio 2021	Previsione esercizio 2022
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.997.861,65	1.354.717,10	1.391.700,00
Contributi agli investimenti	21.043,57	8.000,00	8.000,00
Altri trasferimenti in c/capitale	-	-	-
Altre spese in c/capitale	64.484,64	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>6.083.389,86</b>	<b>1.362.717,10</b>	<b>1.399.700,00</b>

### INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

Con riferimento alla previsione di acquisto di immobili, prima di procedere all'acquisto verranno verificate le condizioni previste dall'art. 12 comma 1-ter del D.L. 98/2011: il responsabile del procedimento procederà con l'attestazione dell'indispensabilità (per obbligo giuridico incombente e/o necessità di soddisfare ) e l'indilazionabilità dell'acquisto; inoltre la congruità del prezzo verrà attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni e' data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

La norma in questione non è applicabile a decorrere dall'esercizio 2019 agli enti che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente, come disposto dalla La legge di bilancio (art. 1 comma 905).

### ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Si tratta, nel caso di specie, di entrate correnti che per legge possono essere destinate anche al finanziamento di investimento

Si riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG **per l'esercizio in corso di gestione:**



<b>ENTRATE CORRENTI (TITOLI 1, 2 E 3) NON DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI E DEL RIMBORSO DEI PRESTITI</b>		
<b>2020</b>		
<b>Quota di margine corrente</b>	<b>Descrizione intervento</b>	<b>Capitolo entrata/Articolo</b>
10.000,00	TRASF. DAL COMUNE DI CAPANNORI PER PROGETTO ITINERA ROMANICA +	2100/1
404.127,23	TRASF.RAS PROG. GRITACCESS INTERREG ITALIAFRANCIA MARITTIMO 2014/2020	2121/1

<b>ENTRATE CORRENTI (TITOLI 1, 2 E 3) NON DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI E DEL RIMBORSO DEI PRESTITI</b>		
<b>2021</b>		
<b>Quota di margine corrente</b>	<b>Descrizione intervento</b>	<b>Capitolo entrata/Articolo</b>
48.000,00	TRASF. DAL COMUNE DI CAPANNORI PER PROGETTO ITINERA ROMANICA +	2100/1

<b>ENTRATE CORRENTI (TITOLI 1, 2 E 3) NON DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI E DEL RIMBORSO DEI PRESTITI</b>		
<b>2022</b>		
<b>Quota di margine corrente</b>	<b>Descrizione intervento</b>	<b>Capitolo entrata/Articolo</b>
2.000,00	TRASF. DAL COMUNE DI CAPANNORI PER PROGETTO ITINERA ROMANICA +	2100/1

Inoltre possono esserci investimenti la cui copertura può essere costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente (non a specifica destinazione per legge) previsto per ciascun esercizio e devono essere rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10), come recentemente modificato dal D.M. 01/08/2019. In merito a questo tipologia di investimenti, si dà atto del fatto che non vi sono interventi nel triennio 2020/2022 finanziati da entrate correnti ordinarie.

#### **QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO**

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2020/2022, piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

Descrizione fonte di finanziamento	2020	2021	2022
Accertamenti reimputati			
FPV	-	30.000,00	-
Avanzo di amministrazione			
Mutui			
Trasferimenti di capitali da privati	-		
Contributi in conto capitale	491.122,55	620.000,00	-
Alienazioni patrimoniali	654.781,64	8.000,00	7.000,00
Contributi per permessi di costruire	80.000,00	70.000,00	70.000,00
Monetizzazioni			
Altre entrate di parte capitale	1.128.417,10	587.500,00	608.736,78
Avanzo di parte corrente			
<b>TOTALE</b>	<b>2.354.321,29</b>	<b>1.315.500,00</b>	<b>685.736,78</b>

## CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Nel bilancio di previsione finanziario la voce è complessivamente stanziata come segue:

2020	€ 491.122,55
2021	€ 620.000,00
2022	€ 0,00

Nel bilancio di previsione finanziario la voce degli investimenti finanziata da contributi è complessivamente stanziata come segue:

Descrizione contributo	2020	2021
Contributo RAS per interventi di tipo ambientale ai sensi dell'art 3 della Legge 549/95	€ 339.750,00	
Trasferimento RAS per riqualificazione e messa in sicurezza impianti tecnologici	€ 71.372,55	€ 250.000,00
Trasferimento RAS per accordo di programma quadro relativo alla sala necropoli fenicia di Santa Severa e musealizzazione	€ 80.000,00	€ 370.000,00

## ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Descrizione contributo	2020	2021	2022
Trasf RAS per interenti di efficientamento energetico e microreti misura 4.3.1	€ 9.287,83		
Trasf.RAS valorizzaz.beni patrim. disp, offerta turistica, archeologica, eccellenze alimentari	€ 995.808,57	€ 500.000,00	€ 534.236,78
Trasf RAS per interenti di efficientamento energetico e microreti misura 4.1.1	€ 13.442,70		
Trasf. RAS pr lavori urgenti messa in sicurezza Basilica S.Giusta	€ 20.078,00		
Trasferimento RAS per accordo di programma quadro relativo alla sala necropoli fenicia di Santa Severa e musealizzazione	€ 280.000,00		
Fondo Unico Regionale	€ 88.300,00	€ 87.000,00	74.000,00
Proventi derivanti da versamenti art 8 comma 5bis LR 1/2011 per realizzazione parcheggi	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 500,00

La destinazione del fondo unico regionale per investimenti è suddivisa nel modo seguente:

investimenti	2020	reimp 2020 coperta da FPV	2021	2022	
20120502/1	1.000,00		1.000,00	1.000,00	acquisto arredi e attrezz. uffici comunali (segreteria)
20180605/1			10.000,00		Prestazioni professionali
20120510/1	4.000,00		4.000,00	4.000,00	Acquisto attrezzature hardware segreteria
20810164 /1	1.500,00		1.500,00	5.000,00	manut.straord impianto semaforico
20310506/1	500,00		500,00	500,00	Acquisto attrezzature VVUU
20130504/1	100,00		100,00	100,00	acquisto arredi ragioneria (attrezzature)
20130505/1	500,00		500,00	500,00	acquisto arredi ragioneria (hardware)
20910509/1	1.000,00		1.000,00	1.000,00	Acquisto attrezzature UT
20910510/1	1.500,00		1.000,00	1.000,00	Acquisto hardware UT
20310504/1	500,00		500,00	500,00	Acquisto arredi VVUU
20150104/1	16.000,00		13.000,00	13.000,00	ristrutt. Immobili comunali
20160506/1	8.000,00		8.000,00	8.000,00	Acquisto attrezzature cantiere
20430102/1	3.000,00		2.500,00	2.500,00	Manut. Straordinaria scuola media
20810102/1	10.000,00		8.000,00	8.000,00	opere stradali
20810123/1	5.000,00		5.000,00	5.000,00	strade e Piazze
20810151/1	2.000,00		1.000,00	1.000,00	viabilità Rurale
20810507/1	800,00		800,00	800,00	acquisto. e manuten. Automezzi
20810505/1	500,00				segnaletica stradale (acquisto beni

			500,00	500,00	miglioramento viabilità)
20910508/1	1.500,00		1.500,00	1.500,00	Acquisto Beni mobili UT
20910519/1	100,00		100,00	100,00	Acquisizione immobili vari
20940125/1	1.000,00		500,00	500,00	opere idrico fognarie
20950101/1	2.000,00		2.000,00	2.000,00	interventi straordinari Bonifica discariche
20960102/1	800,00		500,00	500,00	Sistemazione parchi e giardini
20960111/1	4.000,00		3.000,00	3.000,00	verde attrezzato e arredo urbano
20960503/1	3.000,00		3.000,00	2.500,00	Acquisto beni per il verde pubblico
21050104/1	5.000,00		5.000,00	5.000,00	Costruzione loculi cimiteriali
20810143/1	3.000,00		2.000,00	2.000,00	Segnaletica stradale
20620116/1	5.000,00		4.000,00	5.000,00	realizz.e manutenzione impianti sportivi
21010101/1	1.000,00		1.000,00	1.000,00	Man. Straordinaria asilo
20150108/1	38.104,57				Man. Straordinaria Sagrato Basilica
21050501/1	1.000,00		500,00	500,00	Acquisto attrezzature per cantiere
30110501/1			3.500,00		Conferimento di capitale sociale all'Unione di Comuni per costituzione Agenzia di sviluppo (soc. in house)
20820101/1	5.000,00		2.000,00	2.000,00	Man. Straordinaria illuminazione pubblica
	<b>88.300,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	

#### ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Spese finanziate con oneri di urbanizzazione

capitolo	Intervento	2020	2021/2022
20510701/1	Contributi per realizzazione oo.uu. edifici religiosi	8.000,00	8.000,00
20410101/1	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria scuola materna	5.000,00	5.000,00
20820102/1	Manut.straord.impianto ill.ne pubblica	10.000,00	10.000,00/8.000,00
20940107/1	Opere idrico-fognarie	8.000,00	7.000,00/8.000,00
20810125/1	Viabilita' rurale	7.000,00	5.000,00
20150111/1	Manutenzione straordinaria immobili comunali vari	21.000,00	21.000,00/25.000,00
20810163/1	Opere stradali	10.000,00	10.000,00
20420101/1	Manut. straordinaria scuole elementari e medie	11.000,00	11.000,00

#### Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2020 risulta essere pari ad € 493.709,96.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad €

81.949,14 per il 2020, € 86.065,80 per il 2021 ed € 90.390,90 per il 2022.

L'art. 1 della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), al comma 866, come modificato dal D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, dispone che gli enti locali possano avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, prestiti con i proventi delle alienazioni patrimoniali.

## **TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO**

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

### **IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL)

della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziare per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro);

- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);

- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Nel 2020 l'FPV in entrata derivante dall'applicazione di tale normativa ammonta ad € 3.553,00 e si riferisce ai seguenti lavori:

Lavoro	FPV entrata 2020	FPV spesa 2020	FPV entrata 2021	FPV spesa 2021	FPV entrata 2022	FPV spesa 2022
Prestazioni professionali finanziate da trasf dal Comune di Capannoripe r progetto ITINERA ROMANICA +	3.553,00	2.128,00	2.128,00	703,00	703,00	0,00
Recupero antichi edifici magazzini+of ficina genio civile ed ex ANAP,realiz zazione spazio degustazione +vendita			300.000,00			

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2019	2020	2021
FPV – parte corrente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV – parte capitale	€ 0,00	€ 2.128,00	€ 703,00

### **ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI**

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate 2019 riguardanti:

- alienazione di immobilizzazioni totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento, di cui il 10% accantonati per estinzione anticipata prestiti;
- accensioni di prestiti € 0,00;

-Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali previste per € 40.000,00 (per le quali esiste la contropartita in entrata).

**ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.**

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.**

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

**GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)**

N.	Denominazione	Classificazione	% di partec.
1	Abbanoa S.p.A.	Società partecipata	0,02955194
2	Asmecom S.c.a.r.l.	Società partecipata	0,311
3	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	Ente strumentale partecipato	1,05
4	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	Ente strumentale partecipato	0,29118
5	Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna	Ente strumentale partecipato	0,125

Denominazione	Tipologia		SITO
Abbanoa	SPA		<a href="http://www.abbanoa.it">www.abbanoa.it</a>
Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (ATO)	Comitato istituzionale		<a href="http://www.ato.sardegna.it">www.ato.sardegna.it</a>
Asmel	SOCIETA' CONSORTILE		<a href="http://www.asmecom.it">www.asmecom.it</a>
Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	CONSORZIO		<a href="http://www.ciporistano.it">www.ciporistano.it</a>
Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna	CONSORZIO		<a href="http://www.parcogeominerario.eu">www.parcogeominerario.eu</a>
Consorzio del Parco naturale regionale Monte Arci	CONSORZIO		<a href="http://www.parcomontearci.it">www.parcomontearci.it</a>
Unione di Comuni dei Fenici	ENTE LOCALE		<a href="http://www.unionecomunifenici.it">www.unionecomunifenici.it</a>



## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione 2019.

### TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2019

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2019</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019</b>	4.495.660,47
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019</b>	1.638.241,12
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	6.160.263,96
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	5.283.716,68
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	12.257,44
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2020</b>	<b>7.022.706,31</b>
+	Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	
-	Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019	
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	3.553,00
=	<b>A) Risultato di amministrazione al 31/12/2019</b>	<b>7.019.153,31</b>

<b>2) Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2019</b>		
<b>Parte accantonata</b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	1.294.343,29

Fondo ..... al 31/12/2015	
Fondo ..... al 31/12/2014	
Altri vincoli	642.884,21
<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>1.937.227,50</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	5.869,43
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.161.401,71
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,60
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	109.474,43
Altri vincoli	530.999,85
<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>1.807.746,02</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>D) Totale destinata a investimenti</b>	<b>1.161.332,32</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>2.112.847,47</b>
<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Utilizzo altri vincoli da specificare	
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>

### L'AVANZO VINCOLATO

In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011 (con riferimento alle Regioni), le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio

del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, ed anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente il risultato di amministrazione presunto, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Ai sensi del comma 897 della legge di bilancio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il successivo comma 898 prevede che, nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini

della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

Come previsto dal principio contabile punto 9.11 della programmazione, si da evidenza dei vincoli, degli accantonamenti e delle destinazioni posti al risultato presunto di amministrazione 2019, considerato che il bilancio di previsione 2020-2022 prevede l'utilizzo delle quote vincolate, accantonate e/o destinate del risultato di amministrazione 2019.

Il Comune di Santa Giusta non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2020 dell'avanzo presunto vincolato, accantonato o destinato agli investimenti

## **EQUILIBRI COSTITUZIONALI**

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL, disponendo, tra l'altro, al comma 827, la disapplicazione del divieto di assunzione di personale per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale

del giugno 2018.

Infine il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale.

Il citato decreto ha disposto che i nuovi allegati, validi già per il consuntivo 2019, hanno tuttavia per tale annualità solo valore conoscitivo.

La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata dal MEF attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

### **LIMITI DI SPESA**

Ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2019-2021 trovano applicazione i tagli di spesa previsti in tema di compensi agli organi di controllo, studi ed incarichi di consulenza; relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; attività di formazione; acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture e acquisto buoni taxi; acquisto di mobili e arredi (non più vigente dal 01/01/2017).

Dal 2019 è inoltre stata introdotta una limitazione sulle spese informatiche.

Le normative richiamate sono le seguenti:

- art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122;
- art. 5 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n. 135;
- art. 1, commi 138, 141, 146 e 147 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, (cd. Legge di Stabilità 2013);
- art. 1, c. 5 del D.L. 101/2013, dagli artt. 14 e 15 del D.L. 66/2014;
- art. 13, c. 1 del D.L. n. 244/2016;
- artt. 512 e seguenti della L. 208/2015

L'art. 21-bis del DL n. 50/17, introdotto in sede di conversione, prevede per il 2017 la disapplicazione di alcuni dei vincoli sopra richiamati, in presenza di alcune condizioni.

Ci si riferisce in particolare alle limitazioni sulle spese riferite a:

- studi e consulenze, rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e pubblicità sponsorizzazioni, formazione del personale, stampa di relazioni e altre pubblicazioni distribuite gratuitamente ad altre amministrazioni.

L'eliminazione dei vincoli per le mostre organizzate dagli enti locali, incondizionatamente, è disposta dall'art. 22, comma 5-quater, del DL n. 50/17.

Dal 2018, a regime, i medesimi vincoli non si applicano ai Comuni e alle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio di previsione finanziario entro il 31/12 dell'anno precedente e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 9 della legge n. 243/2012.

Dal 01/01/2018 è cessata inoltre, per espressa disposizione contenuta nell'art. 6 comma 3 del DL 78/2010, l'applicazione della riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti al 30.04.2010 ai compensi corrisposti agli organi di revisione.

Ai sensi dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019 (collegato fiscale 2020), a decorrere dall'anno 2020, a prescindere dalla data di approvazione del bilancio di previsione, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui 23 all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il bilancio di previsione 2020-2022 è stato costruito tenendo in considerazione detti vincoli come vigenti, in quanto ad oggi non è possibile stabilire a priori se si realizzeranno le condizioni giuridiche che consentiranno all'ente di poter disapplicare i vincoli in questione, soprattutto con riferimento alla verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

Qualora, a seguito della verifica dei requisiti, potrà essere disposta la disapplicazione dei vincoli, verrà operata una successiva ricognizione riferita a quelli ancora vigenti.

Per la quantificazione dei vincoli si rimanda all'apposita sezione contenuta nel DUP.

La legge di bilancio 2019 ha introdotto, infine, ulteriori semplificazioni ed alleggerimento nei vincoli finanziari: in particolare, con il comma 905 dispone che, a decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di un riepilogo analitico);
- b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (piani triennali razionalizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali);
- c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (spese per missioni e acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture);
- d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (acquisto di immobili indispensabili e indilazionabili);
- e) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture);

f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni).

Per quanto attiene alla spese informatiche, i commi 512 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 prevedono che le Amministrazioni Pubbliche (tra cui gli enti locali) e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT, provvedono dal 2016 ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513. I risparmi derivanti dall'attuazione della razionalizzazione delle spese informatiche sono utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

L'unico pronunciamento in materia è stato espresso dalla Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 368/2017, la quale ha specificato che il risparmio in questione debba essere pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dal 2019, indicando nel triennio 2016/2018 l'arco temporale all'interno ed entro il quale le Pubbliche Amministrazioni devono adottare le azioni di razionalizzazione prescritte o suggerite dalla norma al fine di rispettare tale nuovo limite di spesa: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Nella Legge n. 208/2015 sono indicati i modi operativi attraverso i quali la pubblica amministrazione è tenuta a perseguire il risparmio di spesa, prevedendo:

- la redazione di un Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, all'interno del quale è stato inserito un elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente: tale piano è stato pubblicato in data 31/05/2017 e rappresenta il documento di programmazione delle spese ICT per le pubbliche amministrazioni, ma anche lo strumento per definire il percorso di attuazione del "Modello Strategico di evoluzione del sistema informativo della PA";
- la programmazione degli acquisti di beni e servizi per l'informatica da parte di Consip o del soggetto aggregatore interessato;
- il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge in ordine al risparmio di spesa annuale.

Il Comune di Santa Giusta ha pertanto effettuato la ricognizione delle spese correnti del settore informatico sostenute nel triennio 2013-2015, da cui è emerso che la spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, ammonta ad € **26.825,45**.

Il bilancio 2020/2022 tiene conto di tale nuovo vincolo (50%), e pertanto la spesa corrente stanziata nel triennio per il settore informatico ammonta ad € **13.412,72**, così come dimostrato nel seguente prospetto:

OGGETTO	AMMONTARE RIDUZIONE	SPESA DI RIFERIMENTO (A)	RISPARMIO* (B)	SPESA MASSIMA CONSENTITA NEL 2019	SPESA MAX PREVISTA PER IL 2020
Spese informatiche	50%	26.825,45	13.412,73	13.412,73	13.412,73
Incarichi studio e consulenza	Riduzione dell'80% rispetto al 2009+10% DL 101/2013+art1 c5 DL 101/2013+L 135/2013 (*)	7.970,00	7.173,00	637,60	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	Riduzione dell'80% rispetto al 2009	5.255,49	4.204,40	1.051,10	2.000,00
Spese di sponsorizzazione	Nessuna spesa	-	-	-	0
Spese per missioni	Riduzione del 50% rispetto al 2009	2.186,89	1.093,45	1.093,45	825,00
Acquisto e gestione autovetture (anche noleggio)	Riduzione del 30% rispetto al 2011 (art 15 dl 66/2014)	18.943,47	13.260,43	5.683,04	11.594,44
<b>Totale GENERALE</b>		<b>73.089,82</b>	<b>45.098,25</b>	<b>27.832,17</b>	<b>27.832,17</b>

La quantificazione dei risparmi è stata suddivisa alla luce della sentenza n. 139/2012 della Corte Costituzionale

**La Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Silvia Spiga**